

EU

22
L'ufficio
di tutti gli uffici per
e staff, per il bilancio
28/5/2003



Compilazione
0045
cofin.
nel
+ in
del bilancio

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Roma 28 MAG. 2003

Prof. 446/CD/842

- Alla Corte Suprema di Cassazione
- Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
- Alla Direzione Nazionale Antimafia
- Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
- Alle Corti di Appello
- Alle Procure Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
- Ai Commissariati Regionali per la Liquidazione degli Usi Civici

- Alla Segreteria del Ministro
- Alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato:
- On. Jole Santelli
- On. Giuseppe Valentino
- On. Michele Giuseppe Vietti
- Al Gabinetto dell'On. Ministro
- All'Ufficio legislativo
- All'Ispettorato generale
- Al Servizio di controllo interno
- All'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale
- All'Ufficio stampa ed informazione

- Al Dipartimento per gli affari di giustizia
- Al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
- Al Dipartimento per la giustizia minorile

All'Ufficio centrale del bilancio

- Alla Direzione Generale del personale e della formazione
- Alla Direzione Generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi
- Alla Direzione Generale del bilancio e della contabilità
- Alla Direzione Generale dei magistrati
- Alla Direzione Generale di statistica
- Alla Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati

0230783-2003
PE-GDAP-001-28/05/2003-0230783-2003



*All'Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo
complesso giudiziario della città di Napoli*

Agli Uffici I, II e III del Capo del Dipartimento

e, p.c. All'Ufficio Relazioni con il Pubblico

LORO SEDI

Oggetto: Compenso aggiuntivo per festività coincidenti con la domenica.

*Si trasmette la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica – del 31 marzo 2003, corredata del
parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 9.2.2003, il cui contenuto
definisce la problematica connessa all'applicabilità ai pubblici dipendenti
del combinato disposto dell'art.5, comma 3, della legge n. 260/49 e
dell'art.2, lettera e) della legge n.90/54.*

*Al riguardo, poiché sono pervenute a questa Amministrazione centrale
numerose richieste intese ad ottenere il trattamento economico aggiuntivo in
caso di coincidenza delle festività con la domenica, si prega di voler
provvedere alla massima diffusione della suddetta circolare, tra il personale
dipendente.*


IL CAPO DIPARTIMENTO
Nicola Cerrato

MODULARIO
P.C.M. - D.F.P. - 26



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Servizio Per il trattamento del personale

1772/10/G.P.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE UFFICIO I - AFFARI GENERALI PROTOCOLLO D&	
- 7 APR. 2003	
N°.....posiz.
N°.....prot.

Roma, 31 MAR. 2003

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE UFFICIO I - AFFARI GENERALI PROTOCOLLO	
- 8 APR. 2003	
N°.....posiz.
N°.....prot.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per gli affari generali e del personale
Via della Stamperia, 8 - 00187 ROMA

All' Avvocatura generale dello Stato
Segretariato Generale
00186 ROMA

Al Consiglio di Stato
Segretariato Generale
00186 ROMA

Alla Corte dei conti
Segretariato Generale
00195 ROMA

A Tutti I Ministri
Direzione Generale AA.GG e Personale

Alle Aziende e Amministrazioni Autonome dello Stato

Agli Enti Pubblici non Economici
(per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Alle Agenzie ex d.lgs.n.300/1999
(per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Alle Università (per il tramite del Ministero Dell'Istruzione)

e.p.c. All' Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN)

All' Unione delle Province d'Italia (UPI)

All' Unione nazionale Comuni Italiani (ANCI)

All' Unione Nazionale Comunità Enti Montani (UNCEM)

All' Unione Nazionale delle camere di commercio (UNIONCAMERE)

Alla Segreteria della Conferenza dei
delle Province

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	
22 MAR 2003	
PROT.	POS.
2604	5446 ES

UTILIZZO FOTOCOPIATO E REPRODUZIONE VIETATA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO P.P.A.
Servizio per il Trattamento del personale

Lettera circolare

Oggetto: Compenso aggiuntivo per festività coincidenti con la domenica.

Sono pervenuti da parte di numerose amministrazioni quesiti in merito all'applicabilità ai pubblici dipendenti del combinato disposto dell'art.5, comma 3, della L. n.260/49 e dell'art.2, lett.e) della L.90/54.

In particolare sono stati richiesti chiarimenti in merito alla legittimità del pagamento a tale personale, a prescindere dalla prestazione lavorativa, di un compenso aggiuntivo, corrispondente all'aliquota giornaliera, per le giornate di festività nazionale coincidenti con la domenica.

Le richieste sono argomentate in massima parte facendo riferimento ad alcune decisioni della Corte di Cassazione (per tutte le sentenze n.11117/95 e n.12731/98) le quali, al fine di definire la portata oggettiva e soggettiva delle citate norme, sembrano asserirne l'applicabilità a tutti i lavoratori subordinati.

Data la rilevanza della materia, anche in ordine agli effetti finanziari conseguenti all'applicazione delle disposizioni in esame, questo Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e Finanze, ha richiesto con nota n.3140/10 del 17.07.2001, l'avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato sulla questione.

L'Avvocatura con parere del 19 febbraio 2003 (n.017130) che, ad ogni buon fine si allega, ha ritenuto che, in caso di festività nazionale coincidente con la domenica, non spetti ai lavoratori dipendenti retribuiti in misura fissa, tra i quali vanno ricompresi i dipendenti della P.A., l'aliquota aggiuntiva di retribuzione giornaliera. A tale conclusione perviene sulla base delle seguenti considerazioni.

Analizzando le disposizioni contenute nell'art.5 della L.260/49 come integrato dall'art.2, lett.e) della L.90/54, occorre evidenziare che:

- il primo comma si riferisce a lavoratori dipendenti (di qualsiasi natura: impiegati ed operai) retribuiti non in misura fissa e per i quali spetta per i giorni di festività, solo la normale retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. Tale ipotesi deve essere riferita ai soli casi di astensione dal lavoro, poiché non è fatto riferimento, come invece nei commi successivi, ad ipotesi di prestazione di lavoro in dette festività;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

- il secondo comma dispone che in caso di prestazione lavorativa nei giorni di festività, gli stessi lavoratori di cui al primo comma, percepiscano oltre che la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, anche la retribuzione delle ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo;
- il terzo comma si riferisce ai salariati retribuiti in misura fissa e prevede:
 - nel caso di festività lavorata, non caduta di domenica, l'attribuzione oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, anche la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo;
 - nel caso, invece, di festività non lavorata cadente di domenica, viene riconosciuto, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

La disciplina di maggior favore, consistente nell'attribuzione della pretesa aliquota ai salariati in misura fissa è voluta, secondo l'Avvocatura, come una sorta di compensazione della maggiore penosità del lavoro agli stessi affidato.

Infatti, sebbene il trattamento più favorevole troverebbe giustificazione nel fatto che il lavoratore sarebbe privato del godimento di un'ulteriore giornata di esenzione dalla prestazione lavorativa, si ravvisa l'irragionevolezza di tale riconoscimento a lavoratori a retribuzione fissa, per i quali non sembra avere rilevanza alcuna l'aleatoria coincidenza della festività nazionale con la domenica.

Conclusivamente, ed in linea con quanto evidenziato dall'Avvocatura, deve essere escluso che si possa riconoscere il compenso aggiuntivo pari all'aliquota giornaliera - previsto per i salariati retribuiti in misura fissa, dall'ultima parte del terzo comma dell'art.3 della L.n.260/49 - a lavoratori non inquadrabili in tale categoria. Ai dipendenti pubblici, pertanto, si applica, il solo primo comma dell'art.5 della L.n.260/49 con la conseguente spettanza, in caso di domenica non lavorata coincidente con la festività, della sola "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio".

Le predette conclusioni, peraltro, non trovano smentita nel T.U. n.3/57 né nelle successive discipline contrattuali.

Va evidenziato, infine, che la materia in questione rientra nell'ambito delle discipline demandate alla contrattazione collettiva e, pertanto, il contenuto della presente fa salva ogni possibile diversa disciplina che in tale sede dovesse essere adottata.

Le amministrazioni sono invitate a dare ampia comunicazione della presente al proprio personale, al fine di evitare ulteriori ed inutili richieste sulla questione in esame.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

8281688990 66004 irparo

8281688990 66004 irparo 0110 0007 05/01/07

MODULARIO
AV. C.S. - 119



PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
DIP. F.F. 2269/PA
13 FEB 2003
ARRIVO

Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA

017130

Roma,
Partenza N.
Tipo Affare CS 13635/01
Avv. Linguiti

ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio P.P.A./BC/cc.
Corso Vittorio Emanuele n. 116
ROMA

Si prega di indicare nella successiva
corrispondenza i dati sopra riportati

Risposta a nota del 17.10.01 n. 4230/10

OGGETTO: CS 13635/01 - Avv. Linguiti - *Compenso aggiuntivo per festività coincidenti con la giornata domenicale.*

DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
SERV. 6
17 FEB 2003
PROT. N° 1428/10

Con il foglio in riscontro viene richiesto parere in ordine agli effetti giuridici legati alla ipotesi di coincidenza di giorni di festività normalmente infrasettimanali con giornate domenicali per i dipendenti della P.A. a prescindere dalla effettiva prestazione lavorativa.

Al riguardo viene in considerazione l'art. 2 lett. e) della L. 90/1954 ove è dettato che "il trattamento stabilito dall'art. 5 della l. 260/1949 dovrà essere ugualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro".

Va preliminarmente precisato che la disciplina che viene in esame si riferisce alle sole festività nazionali indicate nel I comma dell'art. 5 della L. 260/1949.

La lettera della disposizione ora riportata sembra far propendere per la soluzione più favorevole ai lavoratori, dal momento che quel che appare voluto è proprio l'estensione, anche in caso di sospensione del lavoro in giornata domenicale con cui coincida anche la giornata festiva e cioè in giornata di normale riposo settimanale, del trattamento economico



Associazione Generale degli Avvocati dello Stato
Associazione Generale degli Avvocati dello Stato

Poiché non è fatto riferimento, come è invece nei commi seguenti, alle ipotesi di prestazione di lavoro in dette festività, deve convenirsi che la disciplina ivi dettata si riferisce all'ipotesi di astensione dal lavoro.

Il secondo comma si riferisce sempre ai lavoratori dipendenti di cui al primo comma (impiegati ed operai retribuiti non in misura fissa) ma disciplina il caso della prestazione di lavoro nelle giornate di festività e stabilisce che ad essi spetta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera compreso ogni elemento accessorio (di cui al primo comma), anche la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Il terzo comma si riferisce invece ai salariati retribuiti in misura fissa che prestino il lavoro nelle giornate festiva che non cada di domenica o cada di domenica.

In questo caso (festività lavorata non caduta di domenica) la disposizione attribuisce al salariato retribuito in misura fissa, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo.

Nel caso invece di festività non lavorata cadente di domenica la disposizione attribuisce al salariato retribuito in misura fissa, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

Discende da ciò che a tutti i dipendenti non inquadrabili tra i salariati retribuiti in misura fissa non può, per il giorno festivo non lavorato coincidente con la domenica, riconoscersi il trattamento aggiuntivo della ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera e resterà applicabile il solo primo comma dell'art. 5 L. 260/1949 con la conseguente spettanza della sola normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, dal momento che questo è il "trattamento stabilito dall'art. 5 della L. 27.5.1949 n. 260" richiamato dall'art. 2 L. 90/1954 per il caso in questione.

Tale soluzione, oltre ad avere ragionevole fondamento in quanto osservato più sopra e nella piana lettura delle disposizioni ora svolte, è stata recentemente condivisa dalla Suprema Corte con sentenza 10.1.2001 n. 258.



*Avvocatura Generale dello Stato
Avvocatura Generale dello Stato*

Il maggior favore della disciplina ora esaminata verso i salariati può ricondursi ad una sorta di compensazione, attraverso l'attribuzione del trattamento economico di maggior favore nel caso di perdita di una giornata di riposo per coincidenza della festività con la domenica, della maggiore ^{penosità} del lavoro affidato ai salariati ed all'origine storica della loro categoria (lavoratori a giornata).

Le conclusioni cui si è sopra pervenuti non trovano smentita nel T.U. 3/1957 per i dipendenti statali nè nelle successive discipline contrattuali collettive fin qui intervenute.

Resta ovviamente salva diversa disciplina collettiva che dovesse eventualmente essere adottata.

Sul presente parere è stato sentito il Comitato consultivo che lo ha approvato nella seduta del 13.2.2003.

L'AVVOCATO GENERALE F.F.

Paolo di ...